

Publicato il 09/03/2020

N. 00196/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2020, proposto da

Pietro Matteo Fangarezzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Rimini, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

del provvedimento Prot. n. 0054920, notificato al ricorrente in data 11.10.2019 con il quale veniva respinta l'istanza da lui presentata, in data 02.04.2019, volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale in suo favore

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Rimini e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato è stata respinta l'istanza di rilascio di licenza di porto d'armi per difesa personale.

La motivazione del diniego fa riferimento alle seguenti circostanze:

"VISTA l'istanza presentata in data 2.04.2019 con la quale il Sig. FANGAREZZI Pietro Matteo ha chiesto il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, adducendo a motivo della richiesta il fatto di "essere in possesso di decreto prefettizio di guardia zoofila volontaria da 10 anni avendo, per tale qualifica, le funzioni di Polizia Giudiziaria e di rivestire da 6 anni il ruolo di responsabile provinciale delle guardie zoofile di "Fare Ambiente"; tali funzioni sono state espletate sia d'iniziativa sia su delega dell'Autorità Giudiziaria in plurime occasioni e seppure i servizi vengano, quando possibile, effettuati congiuntamente alle FF.OO., questo non sempre avviene. Sono diversi gli interventi svolti in autonomia dalle guardie zoofile, come ad esempio quello effettuato il giorno il 3.09.2018 alle ore 22.00 circa, all'area di servizio "Montefeltro Est", al quale la pattuglia della Polizia in servizio in autostrada, non potuto fornire assistenza, a causa di un altro servizio. In questo caso, si è proceduto autonomamente al controllo del mezzo che stava trasportando animali di affezione, in orario notturno e in zona potenzialmente esposta a rischi per l'incolumità del richiedente, il quale rappresenta altresì che, in plurime occasioni, ha proceduto a sequestri penali";

RILEVATO che, in esito all'esame dell'istanza e della documentazione fornita dall'interessato a corredo della stessa ed a sostegno delle argomentazioni ivi sviluppate, il parere reso dalla Questura di Rimini segnala la carenza di motivazioni circa l'effettiva necessità per il predetto di andare armato in quanto:

- non appare comprovata l'esistenza del requisito oggettivo dell'attuale ed effettiva necessità per il richiedente di andare armato né risultano sussistenti motivazioni e condizioni di esposizione a rischio che possano giustificare il rilascio del titolo richiesto in quanto non emergono attuali, effettivi e concreti elementi che possano far ritenere il predetto esposto a rischi di azioni illegali da parte di terzi,

con conseguenti pericoli per la propria incolumità personale né condizioni di esposizione a rischio che possano giustificare il rilascio del titolo richiesto, tenuto conto che il rilascio o il rinnovo del titolo abilitativo è vincolato a dati fattuali specifici, atti a manifestare la necessaria strumentalità della licenza al soddisfacimento di concrete esigenze di difesa della persona o del suo patrimonio;

- non risulta che lo stesso sia stato fatto oggetto di rapine e/o tentativi;
- le motivazioni addotte nell'istanza non possono essere ritenute idonee a consentire il richiesto rilascio della licenza di porto di pistola, poiché l'autorizzazione in questione ha carattere eccezionale in quanto costituisce principio generale dell'ordinamento vigente che la tutela dell'incolumità personale è istituzionalmente affidata alle forze di polizia, mentre l'autotutela non può essere consentita se non nei casi di estrema necessità quando ogni altra via sia preclusa;
- non ha altresì prodotto, a corredo dell'istanza, documentazione idonea a certificare la specifica esigenza cui la richiesta si riferisce ovvero ad attestare l'effettività delle motivazioni a sostegno della predetta istanza di rilascio che risulta pertanto priva di elementi oggettivi che dimostrino il sostenuto bisogno da parte dell'interessato di andare armato;
- alla luce di quanto sopra, non risultano, al momento, essere comprovati attuali fattori di rischio specifico, sufficienti a giustificare la necessità di avere la licenza in questione;

ESPERITA l'istruttoria di rito, anche con invio all'interessato con la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi ai sensi dell'art.10bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, istruttoria mirante a verificare la sussistenza attuale di condizioni particolari di esposizione a rischio del richiedente, che entro il previsto termine non ha presentato alcuna osservazione;

VISTA la nota, presentata in data 25.07.2019, con la quale il Sig. FANGAREZZI Pietro Matteo ha rappresentato:

- che le guardie zoofile operano abitualmente in situazione di minorata difesa, spesso di notte e in zone isolate, mettendo a rischio la propria incolumità;
- che pur non avendo, al momento, ricevuto minacce, è entrato in contatto con persone pregiudicate ed è altresì coinvolto in indagini nei confronti di persone pregiudicate delle quali non può fornire le generalità;
- che l'operazione denominata "Luxury Dog" conclusa recentemente da parte della Polizia di Frontiera alla quale ha dato supporto, è scaturita da una annotazione di Polizia Giudiziaria dell'Associazione di cui fa parte in quanto la denuncia che ha dato il via all'indagine è stata acquisita dalla predetta Associazione; sono state coinvolte persone con precedenti penali provenienti da zone ad alta densità criminale e dall'estero, per i quali è stato ipotizzato, tra agli altri, il reato di associazione a delinquere;
- di essere in possesso di decreto di guardia zoofila volontaria da quasi dieci anni e di non avere chiesto fino ad ora la licenza in argomento solo perché non era mai venuto in contatto con persone potenzialmente pericolose, come invece è recentemente avvenuto;

VISTA la nota prot. n. 216/6G/2019 pervenuta in data 21.08.2019 con la quale la Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione della Questura di Rimini ha comunicato che la memoria difensiva presentata dall'interessato non fornisce alcun elemento aggiuntivo al fine di una rivalutazione dell'istanza in argomento;

CONSIDERATO che:

- l'art. 42 del R.D. 18.6.1931, n.773 (T.U.L.P.S.) disciplina la facoltà per il Prefetto di concedere le licenze di porto di pistola nei casi di dimostrato bisogno ed, allo scopo di poter esercitare in modo consapevole e responsabile la predetta facoltà previa una compiuta valutazione circa la persistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti oggettivi e soggettivi, all'atto del rilascio, l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha il potere-dovere di esaminarne tutti i presupposti in ragione dell'efficacia temporalmente predeterminata per legge dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale;
- il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale può essere concesso soltanto in caso di dimostrato bisogno e non per situazioni meramente ipotetiche (TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, sent. n. 3449/2015) così da giustificare la deroga al principio generale, secondo cui la tutela dell'incolumità personale è istituzionalmente affidata alle Forze di Polizia, ed al generale divieto di circolare armati, sancito dall'art. 699 codice penale e dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 110/1975 (così, ex multis, TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 1900/2015);
- il rilascio o il rinnovo, da parte del Prefetto, della licenza di porto di pistola per difesa personale ha carattere eccezionale, costituendo principio generale dell'ordinamento quello per cui l'autotutela può essere consentita soltanto nei casi di estrema necessità, ove ogni altra via sia preclusa (T.A.R. Toscana, Sez. II, 3 giugno 2016 n. 935; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, Sez. I, 23 luglio 2016 n. 838), con la conseguenza che il provvedimento con il quale il Prefetto ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio o il rinnovo è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti, tenuto anche conto che il dimostrato bisogno del porto d'armi deve integrare un'eccezionale necessità di autodifesa, non altrimenti surrogabile con altri rimedi (T.A.R. Toscana, Sez. II, 18 marzo 2015 n. 430; T.A.R. Emilia- Romagna, Parma, Sez. I, 30 giugno 2016 n. 222; Cons. Stato, Sez. III, 2

luglio 2014 n. 3341);

- a fronte dell'intrinseca pericolosità delle armi rispetto all'incolumità di terzi è, comunque, interesse dell'Autorità di Pubblica Sicurezza limitare la concessione ed il mantenimento dei titoli in parola a coloro che, rispetto alla generalità dei cittadini, ne abbiano prevalente e dimostrata necessità, in quanto la normativa in materia di porto di pistola consente al cittadino di disporre di un mezzo di difesa (l'arma) soltanto ove egli si trovi in una condizione di pericolo accertato come attuale, effettivo e concreto, e non come strumento di lavoro, non essendo sufficiente esaminare le mansioni espletate dal richiedente ma essendo necessario che emergano circostanze concrete attestanti un rischio, effettivo, attuale e concreto per l'incolumità personale;

- il potere di concedere l'autorizzazione al porto di pistola a privati cittadini da parte del Prefetto, di cui al richiamato art. 42 è, quindi, esercitabile in casi eccezionali, solo in caso di dimostrato bisogno, la cui sussistenza va provata dal richiedente e deve essere tale da giustificare la deroga al principio generale dell'ordinamento, di cui all'art. 1 del T.U.L.P.S. secondo cui la tutela dell'incolumità dei cittadini è affidata alle forze di polizia, onde i cittadini devono essere, di norma, disarmati;

- il potere discrezionale dell'Amministrazione di concedere il porto d'arma a un privato cittadino è, quindi, esercitabile solo in maniera rigorosa e restrittiva, al fine di evitare una massiccia circolazione di armi in possesso dei cittadini che metterebbe in ulteriore pericolo la loro sicurezza, anziché incrementarla; pertanto il requisito del "dimostrato bisogno" deve essere sempre dimostrato in concreto, onde la necessità di portare l'arma non può automaticamente essere desunta dalla particolare attività svolta dall'istante e dalle modalità del suo svolgersi, in quanto non basta per tale dimostrazione la sussistenza di un pericolo soltanto potenziale, che non concretizzi una necessità assoluta;

- il rilascio del titolo di porto d'armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all'atto del periodico rinnovo, non solo sull'uso (o non abuso) del titolo, non solo sul permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all'autorizzazione, ma che abilita altresì l'Autorità competente a condurre – nonostante i precedenti rinnovi – anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica. In altri termini, l'Autorità di pubblica sicurezza può legittimamente denegare il rinnovo del porto d'arma non solo per la sopravvenuta carenza dei presupposti e dei requisiti di legge, ma anche per un legittimo ripensamento, per una nuova discrezionale valutazione della convenienza e opportunità della scelta originariamente compiuta, anche alla luce di mutati indirizzi di gestione degli interessi generali di settore (T.A.R. Campania, Napoli Sez. V, 11 maggio 2009, n.2522);

- le esigenze rappresentate dal richiedente e le motivazioni poste a base dell'istanza secondo il quale il comprovato bisogno di tutelare la propria incolumità personale discenderebbe dal ruolo rivestito, riferito nell'istanza in parola, quale "Responsabile Provinciale delle Guardie Zoofile di Fare Ambiente con funzioni di Polizia Giudiziaria espletate sia d'iniziativa sia su delega dell'Autorità Giudiziaria" non giustifica esigenze di bisogno particolarmente pressanti ed evidenti che giustifichino il rilascio della licenza in questione e non può, altresì, ritenersi ammissibile al fine di documentare la necessità di andare armato, tenuto conto che tale attività, pur essendo svolta in orario notturno e in zona potenzialmente esposta a rischi, non sembra mettere a rischio, in maniera attuale e concreta, l'incolumità personale dell'interessato;

- poiché in materia l'ordinamento è caratterizzato da un rigoroso sistema di controlli volti, in sostanza, a ridurre al minimo il possesso e la circolazione delle armi ed i rischi connessi, le esigenze rappresentate dal richiedente e le motivazioni poste a base dell'istanza, in merito all'attività svolta, in assenza di precisi e comprovati elementi fattuali in termini di attualità, effettivi e concretezza, non appaiono dissimili rispetto a quelle che potrebbero vantare altre persone, e in assenza di precisi e comprovati elementi fattuali in termini di attualità, effettività e concretezza, non assumono di per sé sole un particolare rilievo ai fini di ritenere documentata la necessità di andare armato;

- neppure un difficile contesto territoriale può soccorrere a dimostrare il bisogno di andare armati. Come chiarito in giurisprudenza "appare legittimo il diniego di autorizzazione, motivato con la mancata dimostrazione, da parte del richiedente, dell'assoluto bisogno di portare l'arma, non potendosi tale necessità desumere automaticamente dalla particolare attività professionale svolta dal ricorrente (e dalle modalità del suo svolgersi) ovvero dal fatto di operare egli in una regione (come la Calabria) infestata dalla criminalità organizzata" (Cons. St, VI, 14 febbraio 2007 n.

621);

- in mancanza di precisi elementi fattuali afferenti a circostanze, fatti od episodi concreti che per la loro significatività siano riconducibili ad un contesto di minaccia o di aggressione ai danni del soggetto legato al ruolo ed alle funzioni da lui asseritamente svolte (in termini Tar Reggio Calabria, 19 maggio 2010 n. 519) - non risulta essere stato documentato e comprovato che il medesimo sia stato di recente né sia attualmente oggetto di minacce, intimidazioni e/o azioni criminose in genere né, al riguardo, sono stati

acquisiti riscontri - il titolo non può essere rilasciato, rinnovato né mantenuto sulla base solo di un'affermata, potenziale e probabilistica sussistenza di un pericolo, come conseguenza dell'attività professionale svolta dal richiedente (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 4 maggio 2004, n. 1007, T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 31-3-2010, n. 879, TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 4-8-2017 n. 940);

- il richiedente, infatti, non ha prospettato peculiari situazioni di pericolo per la propria incolumità dirette nei suoi confronti ovvero nei confronti delle persone con lui conviventi che avrebbe potuto scongiurare o che meglio avrebbe potuto gestire mediante l'uso di un'arma e non ha presentato documentazione idonea a dimostrare le particolari esigenze che determinerebbero in lui la necessità di munirsi e portare con sé un'arma e pertanto il bisogno di andare armato."

2. Contrariamente a quanto deciso dalla Prefettura di Rimini il collegio ritiene che il ricorrente abbia dimostrato in concreto il bisogno di ottenere licenza di porto d'armi per difesa personale.

Infatti la Prefettura di Rimini muove dall'errato presupposto che la concessione della licenza richiede la dimostrazione dell'accadimento di eventi che abbiamo provocato danni che si sarebbero potuti evitare con l'uso delle armi.

In realtà la sussistenza del pericolo va valutato ex ante e non ex post.

Il ricorrente ha congruamente evidenziato la sussistenza di situazioni che, in relazione al concreto e documentato esercizio dell'attività di guardia zoofila e delle connesse funzioni di polizia giudiziaria, quali perquisizioni locali, sequestri, delega ad indagini preliminari, comunicazioni di notizia di reato (pagine 10 e 11 del ricorso), espongono lo stesso a pericoli tali da richiedere il bisogno di portare l'arma.

Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo per difetto di motivazione.

L'amministrazione si dovrà rideterminare, considerando dimostrato il bisogno di parte ricorrente di essere armato.

La complessità della vicenda, connessa alla valutazione dell'attività di guardia zoofila consente tuttavia di compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina all'amministrazione di rideterminarsi come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Giovannini, Presidente FF

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

Paolo Amovilli, Consigliere

L'ESTENSORE
Marco Morgantini

IL PRESIDENTE
Umberto Giovannini

IL SEGRETARIO